



**COMUNE DI CASTROFILIPPO**  
**(Provincia di Agrigento)**



**REGOLAMENTO**  
**PER APPLICAZIONE COCONDONO**  
**AI TRIBUTI LOCALI**

**(Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 27/02/2003 – (adeguato)  
Modificato con delibera di C.C. n° 14 dell'8/05/2003)**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO AI TRIBUTI COMUNALI ( ART. 13 LEGGE 289/2002 )**

## **I N D I C E**

Art. 1	Ambito d'applicazione	pag. 3
Art. 2	Oggetto	pag. 3
Art. 3	Violazioni oggetto della definizione	pag. 3
Art. 4	Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune	pag. 4
Art. 5	Sospensione dei procedimenti pendenti – ripresa del processo di estinzione della lite per cessata materia del contendere	pag. 4
Art. 6	Sgravio di somme iscritte a ruolo. Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro dagli uffici giudiziari	pag. 4
Art. 7	Pagamento dei tributi	pag. 5
Art. 8	Rigetto delle domande di definizione agevolata	pag. 5
Art. 9	Definizione dei carichi di ruolo pregressi	pag. 5
Art. 10	Norme transitorie e finali	pag. 6

\*\*\*\*\*

## **ITER DEL REGOLAMENTO**

**Delibera di C.C. n. 7 del 27/02/2003:**

**“Approvazione regolamento per l'applicazione del condono ai tributi locali”.**

Modificato con:

**Delibera di C.C. n. 14 del 08/05/2003:**

**“Modifica art. 3 comma 2 ed art. 4 comma 4 del regolamento per l'applicazione del condono fiscale ai tributi locali – Proroga termini”.**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO AI TRIBUTI COMUNALI ( ART. 13 LEGGE 289/2002 )**

## **Art. 1 Ambito d'applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi.
  - a) Imposta comunale sugli immobili;
  - b) Imposta comunale sulla pubblicità;
  - c) Diritto sulle pubbliche affissioni;
  - d) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - f) Imposta comunale esercizio imprese arti e professioni.

## **Art. 2 Oggetto**

1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

## **Art. 3 Violazioni oggetto della definizione**

1. Sono definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31-12-2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 30 Agosto 2003. La dichiarazione debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o – per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili – da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'articolo 1.
4. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia della quietanza dei pagamenti eseguiti.
5. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la tassa sui rifiuti e relativa addizionale provinciale di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30

dicembre 1992 n. 504, risultante dovuta per effetto della dichiarazione di cui al comma 2 , sono assolte mediante versamento diretto al comune.

#### **Art. 4**

#### **Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune**

1. Salvo quanto disposto al comma 3 , gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, sono definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata e relative addizionali, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
2. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (passi carrabili) dovrà essere ridotta del 95%.
3. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione di aree fabbricabili soggette all'imposta comunale sugli immobili, esso può essere definito con il pagamento di metà dell'imposta o della maggior imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
4. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi primo e secondo deve avvenire entro il 30 Novembre 2003. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto di imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

#### **Art. 5**

#### **Sospensione dei procedimenti pendenti- ripresa del processo di estinzione della lite per cessata materia del contendere.**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare al Giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata dalla fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e della relativa ricevuta di presentazione.
3. Il procedimento è sospeso per la durata di sei mesi.
4. Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al Giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

#### **Art. 6**

#### **Sgravio di somme iscritte a ruolo. Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro dagli uffici Giudiziari.**

1. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'articolo 4, entro quindici giorni il Comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro quindici giorni dalla presentazione delle istanze formalmente regolari.
2. Se in luogo del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del Regio Decreto 14 Aprile 1910 N. 639, queste sono annullate; se depositate presso l'ufficio degli Ufficiali Giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate dal Comune stesso non oltre quindici giorni dalla presentazione delle istanze.

### **Art. 7**

#### **Pagamento dei tributi**

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento in conto corrente postale n. 12235925.

### **Art. 8**

#### **Rigetto delle domande di definizione agevolata**

1. Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Decorso tale termine, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

### **Art. 9**

#### **Definizione dei carichi di ruolo pregressi**

1. Relativamente a ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 30 Giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito:
  - a) con il pagamento della sola imposta;
  - b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.
2. A tale fine, il concessionario invierà ai debitori un invito a estinguere il debito entro 60 giorni con l'indicazione delle somme da pagare a titolo di sorta e spese. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra concessionario e Comune. Dalle riscossioni effettive il concessionario è autorizzato a trattenere il quattro per cento a titolo di aggio, e il riversamento dell'importo netto al Comune avverrà entro 15 giorni dalla riscossione.
3. Nel mese successivo alla data indicata al comma precedente, il concessionario presenterà al Comune il rendiconto comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione:

- a) i carichi iniziali a ruolo, con l'indicazione del debito per sorta e per interessi di mora successivamente maturati a favore del Comune;
  - b) le riscossioni totali dai contribuenti con separata indicazione delle somme incassate per sorta e per spese esecutive, e del valore delle partite estinte;
  - c) le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;
  - d) i relativi versamenti;
  - e) i carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di sorta e di interessi di mora di spettanza del Comune.
4. Il presente articolo si applica alle somme iscritte a ruolo di qualsiasi natura anche extra tributaria.

### **Art. 10**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio.
2. Il Dirigente del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, e anche a mezzo di (Internet, stampa locale e di emittenti radiofoniche e televisive locali, altro).